



DELIBERA N. 90 del 07 Aprile 2021

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] dell’[REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI fissata in data 18/09/2020. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 09/12/2020;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 07 Aprile 2021, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 18/08/2019, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione veniva concordato e sottoscritto un appuntamento per il giorno 18/09/2020. La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il CpI notifica alla Sig.ra [REDACTED] in data 18/11/2020, la nota prot. n. [REDACTED] dell'[REDACTED] con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del 18/09/2020 per lo svolgimento del colloquio concordato in sede di Patto di Servizio. Con la stessa nota il CpI convoca, in seconda convocazione, la ricorrente per il giorno 13/01/2021.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando che al momento della stipula del Patto di Servizio Personalizzato, nel quale era stato concordato l'appuntamento del 18/09/2020, aveva inteso che tale appuntamento sarebbe stato confermato da successiva comunicazione e-mail del CpI nella quale sarebbe stata specificata anche l'ora. La Sig.ra [REDACTED] riporta di non aver ricevuto alcuna e-mail in proposito, affermando di aver ritenuto che il colloquio fosse stato spostato ad altra data, soprattutto in considerazione sia della situazione emergenziale legata al COVID 19, sia della sospensione della NASpI a seguito di domanda di maternità obbligatoria da lei presentata (cinque mesi: [REDACTED]). La ricorrente dichiara, inoltre, di non aver pensato di dover contattare il CpI prima della data fissata per l'appuntamento.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED] nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di seconda convocazione presso il CpI con contestuale comunicazione della sanzione di un quarto di NASpI per assenza ingiustificata alla prima convocazione; esito spedizione e consegna della raccomandata A/R n. [REDACTED] riferita alla nota di cui sopra. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che viene regolarmente effettuata attività di *recall* telefonico all'utenza, per riconfermare gli appuntamenti concordati. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie la ricorrente, pur essendo a conoscenza della data dell'appuntamento concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, ha ritenuto di non doversi recare all'incontro sulla base di sue personali considerazioni; considerazioni, peraltro, non suffragate da specifiche comunicazioni in tal senso da parte del CpI. La Sig.ra [REDACTED] risulta, pertanto, assente senza giustificato motivo, alla convocazione del CpI. Ai sensi dell'art. 21, del d.lgs. n. 150/2015, l'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Aprile 2021

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro

Il Segretario
Dr.ssa Rita De Rinaldis